

Provincia di Biella

Variante a concessione ordinaria di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Agricolo, nei Comuni di Massazza e Salussola, mediante aggiunta di 1 nuovo pozzo e riunificazione in unica utenza con altro prelievo preferenziale, assentita alla Soc. Agricola Simoncelli Cugini S.s con D.D n° 161 del 17.02.2017. PRATICA PROVINCIALE n° 398BI

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 161 del 17.02.2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DETERMINA
(omissis)

di identificare come Concessionario la “Societa' Agricola Simoncelli Cugini S.S.” (C.F./ p. i.v.a 01841850025), con sede legale in C.na Marcellengo 13855 SALUSSOLA;
di approvare il disciplinare sostitutivo di concessione redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento (come definito in premessa) e sottoscritto il 12.12.2016 dal Sig. SIMONCELLI Edoardo, legale rappresentante del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di dare atto che il disciplinare approvato con questo atto sostituisce integralmente il precedente disciplinare di concessione rep. 2.524, approvato con D.D. 1.929 del 23.12.2014 relativo alla concessione 398BI - C.U.R. BI00935;

di assentire, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, la concessione per poter derivare un totale di 200.200 (duecentomiladuecento) metri cubi annui, suddivisi in 30.000 (trentamila) metri cubi annui da acquifero superficiale e 170.200 (centosettantamiladuecento) metri cubi annui da acquifero profondo; le corrispondenti portate medie sono di 6,35 l/s totali - suddivise in 0,95 l/s. da acquifero superficiale - 5,396 l/s da acquifero profondo. Il disciplinare prevede infine la possibilità di prelevare istantaneamente un massimo di 6,35 l/s totali, suddivisi in 0,95 l/s. da acquifero superficiale e 5,396 l/s da acquifero profondo;

di dare atto che il prelievo avviene mediante 2 pozzi da acquifero profondo in Comune di Massazza ed è destinato ad uso Agricolo, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis);

Il Dirigente
Dr. Davide ZANINO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.720 di Rep. del 12 dicembre 2016

ART. – 8 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La presente concessione viene rilasciata in deroga, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e pertanto, la stessa perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate, si rendessero disponibili, qualitativamente e quantitativamente, acque superficiali o di falda freatica e previa adozione di opportuni dispositivi di depurazione e stoccaggio idrico che consentano l'utilizzo delle acque di tali fonti idriche, oggi indicate come qualitativamente e quantitativamente insufficienti.

Il Concessionario ha l'obbligo di utilizzare il codice univoco assegnato (C.U.R.) nei rapporti con la

Pubblica Amministrazione.

Il Concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di presa, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, le targhe R.O.C. assegnate.

Il Concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione delle targhe R.O.C. - che devono risultare sempre chiaramente leggibili. In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione delle medesime dovrà richiederne la sostituzione a sua cura e spese all'Autorità concedente.

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano nè dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata. A tal fine il Concessionario dovrà rendere disponibile la documentazione tecnica delle pompe utilizzate.

In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

il Concessionario è tenuto a verificare nel tempo il reale fabbisogno colturale e la possibilità di intraprendere o migliorare azioni di risparmio idrico con tecniche irrigue efficienti e la eventuale possibilità di approvvigionamento da acque superficiali.

Il Concessionario deve :

provvedere alla chiusura della testata del pozzo e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari al fine del monitoraggio della falda;

comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti;

mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

E' fatto obbligo al Concessionario di rispettare eventuali prescrizioni, relative ad azioni di controllo e bonifica relative alla presenza di inquinanti nelle acque sotterranee, che dovessero essere imposte dalle autorità preposte alla tutela ambientale e sanitaria;

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi. (omissis).

Il Responsabile del Servizio
Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche
Dr. Graziano STEVANIN